

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio, 30 gennaio 2015, n. 587

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
IL GIUDICE MONOCRATICO**

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Brancaccio ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

CLIENTE

TRA

ATTORE-OPPONENTE

BANCA

E

CONVENUTA-OPPOSTA

AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AL PRECETTO;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI;

per l'opponente (come da atto introduttivo del giudizio)

"in via principale e nel merito:

- 1. accertare e dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace l'intimato precetto opposto;*
- 2. accertare e dichiarare, previo accertamento, se vi è differenza tra il tasso praticato dalla banca e quello pattuito contrattualmente e se, in ogni caso, sia stato superato l'indicatore sintetico di costo (i.s.c.) e cioè il costo effettivo dell'operazione sostenuta dal cliente;*
- 3. accertare e dichiarare il tasso effettivamente applicato dalla banca dall'inizio all'attualità;*
- 4. accertare e dichiarare il tasso di mora applicato dalla banca pari al tasso applicato aumentato di 0,50% punti percentuali e se esso sia usurario in quanto superiore al tasso soglia dell'aprile 2003, data di stipula del contratto di mutuo;*
- 5. accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca, in conformità a quanto disposto dalla l. n. 108/1996 e nel caso di superamento della soglia dichiarare non dovuti gli interessi;*
- 6. accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in centrale dei rischi di Banca d'Italia che in CRIF che in altra banca dati di rilevamento del merito creditizio e, per l'effetto, condannare la banca alla cancellazione della segnalazione e al risarcimento dei danni;*
- 7. accertare e dichiarare se via sia stata da parte della banca un'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni indicate in premessa, ridurre l'importo di cui all'intimato precetto in quanto manifestamente errato... Con vittoria di spese, diritti ed onorari";*

per l'opposta (come da comparsa di risposta) —

"- rigettare l'opposizione proposta, in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto; - condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite secondo la vigente normativa".

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio, 30 gennaio 2015, n. 587

Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2013, il **CLIENTE** spiegava, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc opposizione al precetto notificatogli dalla **BANCA** in data 11 ottobre 2013 in forza del contratto di mutuo fondiario del 9 aprile 2003, deducendo che: il credito azionato era stato quantificato in misura nettamente superiore al dovuto; nel sistema di ammortamento alla francese, quale quello utilizzato dall'istituto di credito, il calcolo della rata mensile del mutuo veniva effettuato mediante la formula dell'interesse composto, generando, di riflesso, illegittimi effetti anatocistici; il contratto di mutuo consentiva all'istituto bancario, in caso di ritardato pagamento, in violazione dell'art. 1283 cod. civ., di applicare gli interessi moratori sulle intere rate scadute, comprensive, dunque, anche della quota degli interessi corrispettivi in esse racchiusa.

Nel costituirsi in giudizio, la **BANCA** assumeva che: la pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto era assolutamente legittima; gli interessi moratori non erano stati mai conteggiati sulle rate pagate; il sistema dell'ammortamento alla francese non comportava alcun effetto anatocistico, essendo caratterizzato dall'applicazione dell'interesse semplice e non di quello composto.

La causa, nella quale, con ordinanza del 29 agosto/15 settembre 2014, venivano disattese le istanze istruttorie articolate dall'opponente, giacché elusive dell'onere probatorio sul medesimo gravante, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 ottobre 2014.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, e decorsi ex art. 281 *quinquies*, comma 1, e 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è manifestamente infondata e va rigettata.

In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, regolato dal principio dispositivo, al pari di qualunque ordinario processo di cognizione a natura contenziosa, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato grava esclusivamente su chi li invoca, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 cod. civ., di talché spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'altrui diritto di procedere ad espropriazione forzata, essendo il creditore pignorante tenuto soltanto ad enunciare e a documentare il titolo esecutivo, e le eventuali cause di prelazione in virtù dei quali agisce coattivamente.

Nella fattispecie *de qua agitur*, l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'eccessiva quantificazione del credito precettato per effetto dell'applicazione, da parte dell'opposta, nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario del 9 aprile 2003, di un tasso di interessi corrispettivi maggiore di quello concordato e della sussistenza di un meccanismo di capitalizzazione degli stessi, limitandosi ad una generica ed apodittica enunciazione di principio.

In ogni caso, il sistema di ammortamento progressivo "alla francese" non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a tutto e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr., *ex plurimis*, Trib. Arezzo, 24 novembre 2011; Trib. Benevento, 19 novembre 2012; Trib. Pescara, 10 aprile 2014; Trib. Lecce, 16 settembre 2014).

Pertanto, tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, una capitalizzazione degli interessi, giacché gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio, 30 gennaio 2015, n. 587

In definitiva, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui: la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.

Parimenti infondato è il motivo di opposizione secondo cui nel contratto di mutuo fondiario è stato illegittimamente concesso alla convenuta il diritto, in caso di ritardato pagamento, di applicare gli interessi moratori sulle intere rate scadute, comprensive, dunque, anche della quota degli interessi corrispettivi racchiusa in ciascuna di esse.

Ed, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, n. 224000, adottata in conformità all'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Pertanto, per i contratti mutuo stipulati successivamente al 20 aprile 2000, data di entrata in vigore della predetta delibera il meccanismo della capitalizzazione degli interessi corrispettivi risulta pienamente legittimo e si dovrà fare riferimento alle norme regolatrici dei singoli negozi conclusi tra le parti per verificarne la corretta applicazione in un'ottica di equo bilanciamento delle contrapposte esigenze.

Con il contratto di mutuo fondiario del 9 aprile 2003, è stato espressamente pattuito, all'art. 5, che *"in caso di ritardo nel pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di zero virgola cinquanta (0,50) punti percentuali in ragione d'anno"*, di talché non è configurabile alcuna ipotesi di invalidità negoziale, essendo tale clausola pienamente compatibile con il dettato normativo.

Disancorato da ogni riscontro probatorio è anche l'assunto difensivo secondo cui i tassi di interesse previsti nel contratto di mutuo e, comunque, applicati dall'opposta sarebbero superiori a quelli trimestralmente rilevati dal Ministero dell'Economia con i decreti emanati in attuazione dell'art. 2 legge n. 108/1996, non avendo l'opponente indicato neanche la misura in cui sarebbero stati travalicati i limiti nei medesimi stabiliti.

Proprio l'evidente mancanza di qualsiasi elemento utile a corroborare la fondatezza della domanda conferma la legittimità dell'ordinanza del 29 agosto/15 settembre 2014, con la quale sono state disattese le istanze istruttorie spiegate dall'opponente, non ricorrendo i presupposti né per disporre l'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., né per ammettere la consulenza tecnico-contabile.

Ed infatti, l'ordine di esibizione, avendo una valenza, meramente residuale nell'ambito dei mezzi istruttori, non può costituire uno strumento per eludere l'onere della prova gravante sulla parte che intende far valere in giudizio un diritto.

L'opponente non ha dimostrato di non aver prodotto la documentazione contabile relativa ai rapporti intercorsi con l'opposto istituto di credito per causa alla stessa non imputabile, sicché non era consentito ordinarne l'esibizione, a norma dell'art. 210 c.p.c., potendo de plano l'interessata di propria iniziativa acquisirne copia e depositarla agli atti di causa (cfr., *ex plurimis*, Cass. 8 settembre 1999, n. 9514; Cass. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475).

Allo stesso modo, non poteva essere disposto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, giacché tale mezzo istruttorio, presupponendo che siano stati adottati dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, non deve essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio, 30 gennaio 2015, n. 587

invece, nell'onere probatorio della parte stessa, con la conseguenza che ne è preclusa l'ammissione ed è legittimamente negato dall'organo giudicante allorquando abbia l'effetto di esonerare quest'ultima dalla dimostrazione dei fatti costitutivi dedotti e tenda a supplire alla carenza delle proprie allegazioni (cfr., *ex plurimis*, Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 3 maggio 2007, n. 10182).

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'opponente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, cui è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opposta, in complessivi euro 12.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.500,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

La manifesta infondatezza dell'opposizione, incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 879; Cass. 21 settembre 1974, n. 2404; Cass. 18 febbraio 1994, n. 1592), impone l'applicazione officiosa della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., la cui entità appare equo determinare in euro 6.000,00, pari alla metà dell'ammontare complessivo delle spese di lite (cfr. Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570; Cass. ord. 11 febbraio 2014, n. 3003).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **CLIENTE** con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2013, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.500,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Salerno, lì 30 gennaio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*